

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI (L. 197/2022, comma 153 e segg.)

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

La legge di bilancio 2023 ha previsto, all'art. 1 co. 153 e ss. della L. 197/2022, la possibilità **di definire in modo agevolato le somme riportate negli avvisi bonari**, vale a dire derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, sia riducendo gli oneri a carico dei contribuenti sia ampliando i piani di rateizzazione relativi all'importo indicato in tali avvisi.

Ricordiamo, che le comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato contengono gli esiti circa la correttezza della dichiarazione presentata dal contribuente. Quest'ultimo, se ritiene esatta la comunicazione (o "avviso bonario"), regolarizza la sua posizione con il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta e agli interessi.

Le comunicazioni che rientrano in questa definizione agevolata, in sostanza sono le seguenti:

- quelle già recapitate, per le quali, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- quelle recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Pertanto, beneficiano della definizione le comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dall'1.12.2022 e gli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2.10.2022.

L'agevolazione prevista dal comma 153, in particolare, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, siano versate con le sanzioni in misura ridotta al 3%. Resta fermo che vanno pagate le totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Non rientrano, di converso, nella definizione gli avvisi inerenti al periodo d'imposta 2018 e ai periodi antecedenti. Rimane in questo caso ferma sia l'ordinaria definizione dell'avviso bonario (ex art. 2 del DLgs. 462/97) sia il ravvedimento operoso (art. 13 del citato decreto), precluso nel momento in cui è notificato l'avviso bonario.

Versamenti

Il relativo versamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure può essere dilazionato in 20 rate trimestrali di pari importo, quale che sia il relativo ammontare, con il versamento della prima rata entro il termine di 30 o 90 giorni e delle rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

3

A quest'ultimo proposito, l'Agenzia delle entrate (circolare n. 1/2023), stabilisce, che i benefici della definizione agevolata sono "conservati" anche nel caso di lieve inadempimento (art. 15 – *ter*, DPR n. 602/73), vale a dire:

- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di versamento della rata successiva.

La circolare, però, prevede che in questi casi sono dovute le sanzioni - del 30% o del 15% - (ex art. 13 del DLgs. 471/97) per la carenza o il ritardo.

Periodi di imposta 2019, 2020, 2021	Avvisi bonari per i quali non sono decorsi i 30 o 90 giorni all'1.1.2023 e notificati successivamente
Tutti i periodi d'imposta	Avvisi bonari in relazione ai quali sono in corso piani di rateazione
Sanzioni	3%
Versamenti rateali	20 rate trimestrali senza garanzie
Compensazione	Dovrebbe essere ammessa

Avvisi bonari con dilazioni in regolare pagamento

La definizione può riguardare anche avvisi bonari ricevuti all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione.

Deve trattarsi di dilazione ancora in essere all'1.1.2023, quindi non ne possono fruire i contribuenti decaduti da una dilazione all'1.1.2023.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Anche in questo caso rimane la necessità di pagare per intero le imposte e gli interessi e le sanzioni sono al 3%.

Per effetto dell'art. 1 co. 156 della L. 197/2022, "Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".

Dovrebbe operare la disciplina dei lievi inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73.

La circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1 ha chiarito che "condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate", ex art. 3-bis co. 1 del DLgs. 462/97.

Rate scadute all'1.1.2023

Le rate scadute all'1.1.2023, sempre che non si sia verificata la decadenza, vanno pagate entro il termine per la rata successiva, non potendosi, in questo caso, sostenere che per la rata scaduta spetti la sanzione ridotta al 3% (risposte Agenzia delle Entrate rese a Telefisco 2023 del 26.1.2023).

MARZO 2023